

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

AMMINISTRAZIONE DEI MONUMENTI, MUSEI, GALLERIE E SCAVI DI ANTICHITÀ

Visto l'art. 5 della legge 20 giugno 1909, n. 364, per le Antichità e le Belle Arti;

Sulla richiesta del Ministero della Pubblica Istruzione io sottoscritto messo comunale di Cerveteri (Roma)

ho notificato al Signor Spe. D. Alessandro Puspoli

in Cerveteri

che il Castello già Orsini, ora di sua proprietà, con tutte le sue decorazioni interne ed esterne

ha importante interesse ed è quindi sottoposto alle disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7, 12, 14, 29, 31, 34 e 37 della citata legge e agli articoli 1, 2 e 3 della legge 23 giugno 1912, n. 688;

E affinché abbiasi di ciò conoscenza a tutti gli effetti di legge ho rilasciato copia della presente all'indirizzo di cui sopra, consegnandola nelle mani di El. Lig. Luchelli Meatia suo agente in Cerveteri in assenza del suddetto Puspoli e Alessandro  
(Data) Cerveteri li 18 Marzo 1924 A.V.L.

IL MESSO COMUNALE

Giuseppe Finizio



## Legge 20 giugno 1909, n. 364

Art. 1. — Sono soggette alle disposizioni della presente legge le cose immobili e mobili che abbiano interesse storico, archeologico, paleontologico o artistico.

Ne sono esclusi gli edifici e gli oggetti d'arte di autori viventi o la cui esecuzione non risalgia ad oltre cinquanta anni.

Tra le cose mobili sono pure compresi i codici, gli antichi manoscritti, gli incunabili, le stampe e incisioni rare e di pregio e le cose d'interesse numismatico.

Art. 5. — Colui che come proprietario o per semplice titolo di possesso detenga una delle cose di cui all'articolo 1, della quale l'autorità gli abbia notificato, nelle forme che saranno stabilite dal regolamento, l'importante interesse non può trasmettere la proprietà o dimetterne il possesso senza farne denuncia al Ministero della pubblica istruzione.

Art. 6. — Il Governo avrà il diritto di acquistare la cosa al medesimo prezzo stabilito nel contratto di alienazione. Questo diritto dovrà essere esercitato entro due mesi dalla data della denuncia; il termine potrà essere prorogato fino a quattro mesi quando per la simultanea offerta di più cose il Governo non abbia in pronto le somme necessarie agli acquisti.

Durante questo tempo il contratto rimane sottoposto alla condizione risolutiva dell'esercizio del diritto di prelazione e l'alienante non potrà effettuare la tradizione della cosa.

Art. 7. — Le cose di cui all'art. 5, siano mobili o immobili, qualora deteriorino o presentino pericolo di deterioramento e il proprietario non provveda ai necessari restauri in un termine assegnatogli dal Ministero dell'istruzione pubblica, potranno essere espropriate.

Il diritto di tale espropriazione spetterà oltre che allo Stato, alle Provincie ed ai Comuni, anche agli enti che abbiano personalità giuridica e si propongano la conservazione di tutte le cose in Italia, ai fini della cultura e del godimento pubblico.

Art. 12. — Le cose previste nell'art. 2 non potranno essere demolite, rimosse, modificate, nè restaurate senza l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

Contro il rifiuto del Ministero è dato ricorso all'autorità giudiziaria.

Art. 13. — La stessa disposizione è applicabile alle cose di cui all'art. 5, immobili per natura o reputate tali per destinazione a norma dell'art. 414 del Codice civile, quando sono di proprietà privata.

Contro il rifiuto del Ministero è dato ricorso all'autorità giudiziaria.

Art. 14. — Nei Comuni, nei quali si trovino cose immobili soggette alle disposizioni della presente legge, possono essere prescritte, nei casi di nuove costruzioni, ricostruzioni, piani regolatori, le distanze, le misure e le altre norme necessarie allo scopo che le nuove opere non danneggino la prospettiva o la luce richiesta dai monumenti stessi.

Art. 29. — Le alienazioni, fatte contro i divieti contenuti nella presente legge, sono nulle di pieno diritto.

Art. 31. — L'omissione della denuncia di cui all'art. 5, o la violazione delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 6, sono punite colla multa da 50 a 10,000 lire.

Art. 34. — Alle violazioni degli articoli 12 e 13 è applicabile la multa indicata nell'art. 31.

Se il danno è in tutto o in parte irreparabile il trasgressore dovrà pagare un'indennità equivalente al valore della cosa perduta od alla diminuzione del suo valore.

Art. 37. — Alle pene di cui agli articoli 30 e 31 soggiace altresì il compratore quando sia a conoscenza dei divieti quivi menzionati.

Se il fatto è imputabile a più persone, queste sono tenute in solido al pagamento dell'indennità.

Qualora per lo stesso fatto si incorra anche a sanzioni penali stabilite da altre leggi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 77 del Codice penale.

## Legge 23 giugno 1912, n. 688

Art. 1. — Le disposizioni della legge 20 giugno 1909, n. 364, sono applicabili anche alle ville, ai giardini ed ai parchi che abbiano interesse storico ed artistico.

Art. 2. — Alle violazioni dell'art. 14 della legge 20 giugno 1909, n. 364, sono applicabili le pene di cui all'articolo 34 della legge medesima.

Art. 3. — All'art. 14 della legge 20 giugno 1909, n. 364, è sostituito l'articolo seguente: « Nei luoghi nei quali si trovano monumenti e cose immobili soggette alle disposizioni della presente legge, nei casi di nuove costruzioni, ricostruzioni ed attuazione di piani regolatori, possono essere prescritte dall'Autorità governativa le distanze, le misure e le altre norme necessarie, affinché le nuove opere non danneggino la prospettiva e la luce richiesta dai Monumenti stessi ».

VISTA la legge 1° giugno 1939, n° 1089 sulla tutela delle cose d'interesse Artistico e Storico;

Ritenuto che il Castello Orsini

.....  
Sito in Provincia di Roma.....Comune di CERVETERI

Segnalato al N.C.E.U. ai numeri 306,307,49,50,51,110 sub 1,2,3,4,5,6 e 7 del foglio 31; di proprietà dei Sigg.ri:

A) SFORZA RUSPOLI, nato a Roma il 23/1/1927, domiciliato a Roma presso la Soc. V.I.R., proprietario delle particelle 110 sub 1,2,3,4 e 7 del foglio 31;

B) Soc. V.I.R. S.p.A. nella persona dell'Amministratore Unico dott. Tursini Modestino con sede in Roma al Lungotevere Marzio n° 3, proprietaria delle particelle 306,307,49,50 e 51 del foglio 31;

C) MALABARBA Giuseppe nato a Cerveteri il 5/XI/940, domiciliato a Cerveteri; proprietario delle particelle 110 sub 5 e sub 6 foglio 31, meglio descritto nell'atto di vendita Notaio Dr. Andrea Giuliani di Roma, stipulato in data 2.5.966 e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Civitavecchia;  
tutto il complesso monumentale confina con: Via del Lavatoio, Via Circonvallazione, part. 49, 105, 106, 109, Piazza Vittorino Emanuele, Piazza Tarquini e Chiesa di S. Maria.

Detto complesso ha interesse importante ai sensi della citata legge perchè trattasi di singolare " Borgo quadrilatero fortificato " denominato "Castello Orsini".

Esso è costituito dal cinquecentesco Palazzo Ruspoli con annesso abitazioni dell'antica gendarmeria: dalla romanica Chiesa di S. Maria; dalla Cinta merlata sorta su strutture etrusche e dall'antico "Torrione", attuale sede del l'importante Museo Etrusco che custodisce reperti Villanoviani.

Considerato che, in occasione di un riesame delle notifiche d'interesse artistico e storico effettuate dall'entrata in vigore della legge predetta, si è ravvisata l'opportunità di far luogo alla conferma dell'interesse particolarmente importante che presenta l'immobile sopradescripto e che è stato a suo tempo notificato al proprietario; P. pe Don Alessandro Ruspoli con decreto notificato in data 8.3.929 in virtù dell'art. 5 ~~del~~ della legge 20/6/90 n° 364.

D E C R E T A:

E' confermato l'interesse particolarmente importante, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n° 1089, degli immobili sopradescripti, i quali, pertanto rimangono sottoposti a tutte le disposizioni di tutela contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa ai suindicati proprietari, domiciliati rispettivamente

A) in Roma al Lungotevere Marzio n° 3 presso la Soc. V.I.R. per il P. pe SFORZA RUSPOLI a mezzo del Messo Comunale del Comune di Roma;

B) in Roma al Lungotevere Marzio n° 3 per la Soc. V.I.R., nella persona dell'Amministratore Unico dott. Tursini Modestino a mezzo del Messo Comunale del Comune di Roma;

● C) in Cerveteri per il Sig. Giuseppe Malabarba a mezzo del Messo Comunale del Comune di Cerveteri.

A cura del competente Soprintendente per i Beni Ambientali e Architettonici del Lazio  
esso verrà quindi trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

27 LUG. 1978

Roma, .....19.....



IL MINISTRO  
IL SOTTOSGREGARIO DI STATO  
Elio SPIELLA

Per copia conforme:  
IL CAPO DELLA DIVISIONE

VERBALE DI NOTIFICA

Su richiesta del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, io sottoscritto, messo del Comune di... *Castellina* ..... ho in data di oggi, notificato il presente decreto al Signor... *Giuseppe Madachari* ..... MEDIANTE CONSEGNA FATTANTE NEL DOMICILIO SUINDICATO, A MEZZO DI PERSONA qualificatasi per... *medesima* .....

Data... *13. 10. 78* .....

*Pop. n° 15721*

*[Signature]*

IL MESSO COMUNALE

*MA*

## IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

VISTA la legge 1° giugno 1939, n° 1089 sulla tutela delle cose d'interesse Artistico e Storico;

Ritenuto che il Castello Orsini

.....  
Sito in Provincia di Roma.....Comune di CERVETERI

Segnato al N.C.E.U. ai numeri 306,307,49,50,51,110 sub 1,2,3,4,5,6 e 7 del foglio 31; di proprietà dei Sigg.ri:

A) SFORZA RUSPOLI, nato a Roma il 23/1/1927, domiciliato a Roma presso la Sov. V.I.R., proprietario delle particelle 110 sub 1,2,3,4 e 7 del foglio 31;

B) Soc.V.I.R. S.p.A. nella persona dell'Amministratore Unico dott. Tursini Modestino con sede in Roma al Lungotevere Marzio n° 3, proprietaria delle particelle 306,307,49 50 e 51 del foglio 31;

C) MALABARBA Giuseppe nato a Cerveteri il 5/XI/940, domiciliato a Cerveteri; proprietario delle particelle 110 sub 5 e sub 6 foglio 31, meglio descritto nell'atto di vendita Notaio Dr. Andrea Giuliani di Roma, stipulato in data 2.5.966 e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Civitavecchia;

tutto il complesso monumentale confina con : Via del Lavatoio, Via Circonvallazione, part. 49,105,106,109, Piazza Vittorio Emanuele, Piazza Tarquini e Chiesa di S.Maria.

Detto complesso ha interesse importante ai sensi della citata legge perchè trattasi di singolare "Borgo quadrilatero fortificato" denominato "Castello Orsini".

Esso è costituito dal cinquecentesco Palazzo Ruspoli con annessi abitazioni dell'antica gendarmemia: dalla romanica Chiesa di S.Maria; dalla Cinta merlata sorta su strutture etrusche e dall'antico "Torrione", attuale sede dell'importante Museo Etrusco che custodisce reperti Villanoviani.

Considerato che, in occasione di un riesame delle notifiche d'interesse artistico e storico effettuate dall'entrata in vigore della legge predetta, si è ravvisata l'opportunità di far luogo alla conferma dell'interesse particolarmente importante che presenta l'immobile sopradescritto e che è stato a suo tempo notificato al proprietario; P. pe Don Alessandro Ruspoli con decreto notificato in data 8.3.929 in virtù dell'att.5 della legge 20/6/1909 n° 364.

## D E C R E T A:

E' confermato l'interesse particolarmente importante, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n° 1089, degli immobili sopradescritti, i quali, pertanto rimangono sottoposti a tutte le disposizioni di tutela contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa ai suindicati proprietari, domiciliati rispettivamente

A) in Roma al Lungotevere Marzio n° 3 presso la Soc.V.I.R. per il P. pe SFORZA RUSPOLI a mezzo del Messo Comunale del Comune di Roma;

B) in Roma al Lungotevere Marzio n° 3 per la Soc.V.I.R., nella persona dell'Amministratore Unico dott. Tursini Modestino a mezzo del Messo Comunale del Comune di Roma;

C) in Cerveteri per il Sig. Giuseppe Malabarba a mezzo del Messo Comunale del Comune di Cerveteri.

A cura del competente Soprintendente per i Beni Ambientali e Architettonici del Lazio  
esso verrà quindi trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

27 LUG. 1978

Roma, .....19.....



P. IL MINISTRO  
IL SOTTOSGREGARIO DI STATO  
E. LO SPIELLA

Per copia conforme:  
IL CAPO DELLA DIVISIONE

.....

VERBALE DI NOTIFICA

Su richiesta del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, io sottoscritto, messo del Comune di..... ho in data di oggi, notificato il presente decreto al Signor.....  
mediante consegna fattante nel domicilio suindicato, a mezzo di persona qualificatasi per.....

Data... 20. 10. 78



MESSO COMUNALE

Scuti Lore

## IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

VISTA la legge 1° giugno 1939, n° 1089 sulla tutela delle cose d'interesse Artistico e Storici;

Ritenuto che il Castello Orsini

.....  
 Sito in Provincia di Roma.....Comune di CERVETERI

Segnato al N.C.E.U. ai numeri 306,307,49,50,51,110 sub 1,2,3,4,5,6 e 7 del foglio 31; di proprietà dei Sigg.ri:

A) SFORZA RUSPOLI, nato a Roma il 23/1/1927, domiciliato a Roma presso la Soc. V.I.R., proprietario delle particelle 110 sub 1,2,3,4 e 7 del foglio 31;

B) Soc. V.I.R., S.p.A; nella persona dell'Amministratore Unico dott. Tursini Modestino con sede in Roma al Lungotevere Marzio n° 3, proprietaria delle particelle 306;307,49,50 e 51 del foglio 31;

C) MALABARBA Giuseppe nato a Cerveteri il 5/XI/940, domiciliato a Cerveteri; proprietario delle particelle 110 sub.5 e sub 6 foglio 31, meglio descritto nell'atto di vendita Notaio Dr. Andrea Giuliani di Roma, stipulato in data 2.5.966 e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Civitavecchia;

tutto il complesso monumentale confina con: Via del Lavatolo, Via Circonvallazione, part.49,105,106,109, Piazza Vittorio Emanuele, Piazza Tarquini e Chiesa di S.Maria.

Detto complesso ha interesse importante ai sensi della citata legge perchè trattasi di singolare "Borgo quadrilatero fortificato" denominato "Castello Orsini".

Esso è costituito dal cinquecentesco Palazzo Ruspoli con annesse abitazioni dell'antica gendarmeria: dalla romanica Chiesa di S.Maria; dalla Cinta merlata sorta su strutture etrusche e dell'antico "Torrione", attuale sede dell'importante Museo Etrusco che custodisce reperti Villanoviani.

Considerato che, in occasione di un riesame delle notifiche d'interesse artistico e storico effettuate dall'entrata in vigore della legge predetta, si è ravvisata l'opportunità di far luogo alla conferma dell'interesse particolarmente importante che presenta l'immobile sopradescritto e che è stato a suo tempo notificato al proprietario; P. pe Don Alessandro Ruspoli con decreto notificato in data 8.3.929 in virtù dell'art.5 della legge 20/6/1909 n°364.

## D E C R E T A :

E' confermato l'interesse particolarmente importante, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n° 1089, degli immobili sopradescritti, i quali, pertanto rimangono sottoposti a tutte le disposizioni di tutela contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa ai suindicati proprietari, domiciliati rispettivamente

A) in Roma al Lungotevere Marzio n° 3 presso la Soc. V.I.R. per il P. pe SFORZA RUSPOLI a mezzo del Messo Comunale del Comune di Roma;

B) in Roma al Lungotevere Marzio n° 3 per la Soc. V.I.R., nella persona dell'amministratore Unico dott. Tursini Modestino a mezzo del Messo Comunale del Comune di Roma;

C) in Cerveteri per il Sig. Giuseppe Malabarba a mezzo del Messo Comunale del Comune di Cerveteri.

*Int. Cantone*  
 8

A cura del competente Soprintendente per i Beni Ambientali e Architettonici del Lazio esso verrà quindi trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

27 LUG. 1978

Roma, .....19.....



P. IL MINISTRO  
IL SOTTOSGREGARIO DI STATO  
Elio SPIELLA

Per copia conforme:

IL CAPO DELLA DIVISIONE

VERBALE DI NOTIFICA

Su richiesta del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, io sottoscritto, messo del Comune di..... ha in data di oggi, notificato il presente decreto al Signor.....  
Mediante consegna fattante nel domicilio suindicato a mezzo di persona qualificatasi per.....

Data..... 20.10.78.....

*Scuti Gian*

IL MESSO COMUNALE  
IL M SSO NOTIFICATORE  
Cordinati Enrico